

**Deliberazione della Giunta**

n. 634 del 09/03/2010

Segretario

Antonio

Menetto

OGGETTO: Contributo regionale "Buono-Trasporto".
[L.R. 25/02/2005, n. 9 (art. 30)].
Criteri e modalità di concessione (Bando).
Anno scolastico-formativo 2010-2011.
CR n. 9 del 03/02/2010.

L'Assessore regionale alle Politiche dell'Istruzione e della Formazione, Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

Premessa.

L'articolo 30, comma 1, lettera b), della L.R. 9/2005 prevede un contributo regionale (c.d. Buono-Trasporto), per concorrere nelle spese che le famiglie del Veneto sostengono per il trasporto pubblico scolastico degli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le Istituzioni secondarie di II grado del sistema di istruzione e formazione.

Per quanto riguarda la tipologia delle Istituzioni, in base all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, il contributo è destinato, innanzitutto, alle famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le Istituzioni scolastiche statali e paritarie (private e degli enti locali), nell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

Inoltre, in base ai principi di uguaglianza di trattamento di casi simili (art. 3 Cost.) e di garanzia del diritto allo studio (art. 34 Cost.), fino al completamento del percorso per l'inclusione delle Istituzioni scolastiche non statali negli Albi regionali delle "scuole non paritarie", previsto dall'articolo 1, comma 7, della L. 10/03/2000, n. 62, dall'articolo 1-bis, comma 4, del D.L. 05/12/2005, n. 250, convertito dalla L. 03/02/2006, n. 27, e dal D.M. 29/11/2007, n. 263, il contributo può essere concesso, per l'anno 2010-2011, anche alle famiglie degli studenti - sempre residenti nel territorio regionale - frequentanti Istituzioni scolastiche non paritarie:

- a) legalmente riconosciute o pareggiate, non ancora incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007 n. 263);
 - b) già incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007 n. 263);
- in quanto atte a garantire l'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

Infine, per quanto concerne il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, considerato che i 3 anni delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19/06/2003 sono stati trattati in modo uguale agli istituti scolastici secondari di II grado, sia sotto il profilo dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione (articolo 1, comma 3, e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 15/04/2005, n. 76 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226) e dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (articolo 1, comma 622, della L. 27/12/2006, n. 296), sia sotto il profilo della gratuità dell'iscrizione e della frequenza (articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 76/2005 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 226/2005), con interpretazione costituzionalmente adeguata al principio fondamentale di parità di trattamento di situazioni simili (articolo 3 Cost.), si ritiene che il contributo possa essere concesso anche alle

famiglie degli studenti - sempre residenti nel Veneto - frequentanti i 3 anni citati, perché sono quelli ricompresi, a decorrere dall'anno 2006-2007, nell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

Il contributo è concesso, qualora il richiedente ed il suo nucleo familiare abbiano un I.S.E.E. annuo uguale od inferiore ad Euro 17.721,56 ed in proporzione alle risorse disponibili.

Il bilancio regionale 2010 ha stanziato € 1.600.000,00.

Criteri e modalità di concessione.

I criteri e le modalità di concessione (Bando) del contributo, per l'anno 2010-2011, sono esposti nell'**Allegato A**.

Parere.

Sul presente provvedimento la Sesta Commissione consiliare competente in materia di istruzione ha espresso parere favorevole (n. 813 del 08/02/2010), ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della L.R. 9/2005.

Collaborazione degli U.R.P.

Sulla collaborazione degli U.R.P. per la migliore riuscita dell'iniziativa, la Direzione Comunicazione ed Informazione ha espresso parere favorevole n. 94735/56.02 E.000.24.3 del 19/02/2010.

Pubblicità.

Per dare la più ampia diffusione dell'iniziativa, si ritiene di incaricare il Dirigente della Direzione Comunicazione ed Informazione di compiere tutti gli atti necessari per l'opportuna diffusione e pubblicizzazione dell'intervento, nel limite di spesa di € 5.000,00.

Le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell'iniziativa saranno inviate al Dirigente della Direzione Comunicazione ed Informazione, per l'espressione del prescritto parere.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;

Vista L.R. 25/02/2005, n. 9;

Visto l'articolo 30, comma 5, della L.R. 9/2005;

Vista la CR n. 9 del 03/02/2010;

Visto il parere favorevole della Sesta Commissione consiliare competente in materia di istruzione n. 813 del 08/02/2010, sul presente provvedimento;

Visto il parere favorevole della Direzione Comunicazione ed Informazione n. 94735/56.02 E.000.24.3 del 19/02/2010, sulla collaborazione degli U.R.P.;

Visto l'impegno della Direzione Istruzione ad inviare le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell'iniziativa al Dirigente della Direzione Comunicazione ed Informazione, per l'espressione del prescritto parere;

DELIBERA

1. di fissare i criteri e le modalità per la concessione (Bando) del contributo regionale "Buono-Trasporto", per l'anno 2010-2011, come esposti nell'**Allegato A** - parte integrante del presente provvedimento;

2. di incaricare il Dirigente della Direzione Comunicazione ed Informazione di compiere tutti gli atti necessari per l'opportuna diffusione e pubblicizzazione dell'intervento, nel limite di spesa di € 5.000,00;
3. di disporre la pubblicazione integrale sul B.U.R. della presente delibera e dell'**Allegato A**.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan



CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-TRASPORTO”

CRITERI E MODALITA’ DI CONCESSIONE (BANDO)

ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2010-2011

Articolo 1 Spese contribuibili

1. Il contributo può essere concesso per le spese per l’uso di mezzi pubblici di trasporto necessari per raggiungere l’Istituzione scolastica/formativa, che il richiedente ha già sostenuto o che prevede di sostenere, per lo studente, in riferimento all’anno 2010-2011.
2. Il contributo non può essere concesso per le spese per l’uso di mezzi privati di trasporto.
3. Il contributo può essere concesso solo se la spesa è documentata con abbonamento. Sono esclusi i biglietti di viaggio.

Articolo 2 Istituzioni scolastiche o formative frequentate

1. Il contributo può essere concesso, se lo studente, al fine dell’adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione, è iscritto e frequenta effettivamente uno dei seguenti tipi di Istituzioni:
 - a) scolastiche statali secondarie di II grado;
 - b) scolastiche paritarie (private e degli enti locali) secondarie di II grado;
 - c) scolastiche, non paritarie, secondarie di II grado:
 - c1) legalmente riconosciute o pareggiate, non ancora incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie” (D.M. 29/11/2007 n. 263);
 - c2) già incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie” (D.M. 29/11/2007 n. 263);
 - d) formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell’accordo in sede di Conferenza unificata del 19.6.2003.

Articolo 3 Residenza dello studente

1. Il contributo può essere concesso, se lo studente ha la residenza nella Regione Veneto.

**Articolo 4
Richiedenti**

1. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, purché iscritte all'anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.
2. In particolare, può essere richiesto:
 - a) o da uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
 - b) o dal tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli. 343 e seguenti del codice civile;
 - c) o direttamente dallo studente iscritto (se maggiorenne).

**Articolo 5
Limiti di reddito**

1. Il contributo può essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un I.S.E.E. inferiore o uguale ad € 17.721,56.
2. Il nucleo familiare del richiedente e l'I.S.E.E. sono determinati ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998, n. 109 e del D.P.C.M. 221/1999.
3. La certificazione I.S.E.E. deve essere relativa ai redditi 2009, dichiarati nel 2010.

**Articolo 6
Importi massimi del contributo**

1. L'importo del contributo viene determinato in proporzione alle risorse disponibili.

**Articolo 7
Cumulabilità con altri contributi**

1. Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi.
2. In ogni caso, il contributo non può consentire di superare la spesa complessiva sostenuta.
3. Se al momento della presentazione della domanda il richiedente ha già ottenuto la concessione anche di altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti.

**Articolo 8
Domanda**

1. Il richiedente, a partire dal 01/10/2010 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 02/11/2010, deve compilare la domanda esclusivamente mediante la procedura web "Buono-Trasporto Web", a cui si accede dal sito internet: www.regione.veneto.it/istruzione, e seguendo le istruzioni ivi esposte, nonché recarsi presso l'Istituzione scolastica/formativa munito del documento di identità/riconoscimento.

2. L'Istituzione scolastica/formativa, a partire dal 01/10/2010 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 08/11/2010, deve:
 - a) confermare alcuni dati dichiarati dal richiedente nella domanda di contributo, seguendo le istruzioni che saranno fornite dalla Regione del Veneto;
 - b) inviare la domanda, esclusivamente via web, alla Regione del Veneto.

3. Nel Modulo di Domanda il richiedente dichiara tutti i dati ivi prescritti, in via sostitutiva delle relative certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Lo stesso dichiara di aver conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si applicano l'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese.

Articolo 9 **Cause di esclusione dal contributo**

1. Sono cause di esclusione dal contributo:
 - a) la compilazione della domanda su un supporto diverso dal modulo web di domanda;
 - b) l'essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti: uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne); il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile; lo studente iscritto (se maggiorenne);
 - c) la carenza della dichiarazione del cognome e nome del richiedente;
 - d) la carenza della dichiarazione del cognome e nome dello studente;
 - e) la carenza della dichiarazione della residenza dello studente;
 - f) la carenza della dichiarazione dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata;
 - g) la carenza della dichiarazione dell'I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare;
 - h) la carenza della dichiarazione delle spese sostenute;
 - i) la residenza dello studente fuori della Regione Veneto;
 - l) la frequenza di tipi di Istituzione diversi da quelli di cui all'art. 2;
 - m) l'I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad € 17.721,56;
 - n) il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell'art. 1;
 - o) la carenza di esibizione, da parte del richiedente, all'Istituzione scolastica/formativa frequentata, del documento di identità/riconoscimento del richiedente;
 - p) la carenza anche di una sola delle conferme, da parte dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata, di uno dei seguenti dati:
 - identità del richiedente;
 - iscrizione dello studente all'Istituzione scolastica/formativa nell'anno 2010-2011;
 - in caso di iscrizione ad un'Istituzione Formativa accreditata: frequenza, nell'anno 2010-2011, di un percorso sperimentale di istruzione e formazione professionale realizzato sulla base dell'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003;
 - q) l'invio via web della domanda alla Regione del Veneto, da parte dell'Istituzione scolastica/formativa, oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del 08/11/2010.

2. Le eventuali problematiche operative potranno essere definite dal Dirigente regionale competente in materia di istruzione con proprio provvedimento.

Articolo 10
Comunicazione ai beneficiari

1. La concessione del contributo sarà comunicata ai beneficiari mediante pubblicazione del nominativo e dell'importo spettante, nel sito www.regione.veneto.it/istruzione, a partire dal 15/12/2010.

Articolo 11
Comunicazioni obbligatorie

1. In caso di errore nella dichiarazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto, fino a richiesta scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.
2. In caso di variazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, quest'ultimo dovrà comunicare alla Regione del Veneto la variazione prima della liquidazione.
3. Se la comunicazione della variazione avviene dopo la liquidazione, la nuova liquidazione verrà effettuata al termine di tutte quelle regolari.
4. Se la comunicazione della variazione non viene effettuata, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto, fino a richiesta scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.

Articolo 12
Conservazione della documentazione giustificativa delle spese

1. Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.
2. Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda o la decadenza dal contributo.

Articolo 13
Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà

1. Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, la Regione può chiedergli la dichiarazione e l'esibizione dei seguenti dati e documenti:
 - a) certificato del calcolo dell'I.S.E.E.;
 - b) cognome e nome dei singoli componenti del nucleo familiare e, in relazione a ciascuno di essi, tutti gli elementi che devono essere utilizzati per il calcolo dell'I.S.E.E.;
 - c) documentazione della spesa sostenuta.
2. Se il richiedente non fornisce anche uno solo dei dati o documenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata o decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di assegnazione del contributo non sia o sia stato già emanato.